

IN BREVE n. 041-2018
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

VALUTAZIONE DI "EQUIVALENZA TERAPEUTICA"

In una nota pubblicata su DoctorNews l'avv. Ennio Grassini sottolinea che la valutazione di "equivalenza terapeutica" tra medicinali basati su differenti principi attivi non può essere effettuata dalle Regioni, ma ai sensi dell'art. 15, comma 11 ter del D.L. n. 95/2012, deve risultare da valutazioni espresse dall'Agenzia italiana del farmaco.

REVERSIBILITA' AI FIGLI

In caso di decesso del genitore ai figli minorenni spetta un trattamento economico (pensione indiretta se il genitore defunto era ancora in attività lavorativa o di reversibilità se era titolare di una pensione diretta, cioè di vecchiaia, anzianità ora anticipata, inabilità e invalidità).

La pensione indiretta o di reversibilità spetta anche ai figli adottivi e affiliati del lavoratore deceduto; ai figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del lavoratore deceduto; ai figli naturali riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del lavoratore deceduto; ai figli postumi nati entro il 300° giorno dalla data di decesso del padre; ai figli che, avendo i requisiti per il diritto, alla data di morte del genitore, erano sposati.


Percentuali di pensione in favore dei superstiti

ALIQUOTA DI PENSIONE DEGLI ORFANI O DEL CONIUGE CON FIGLI			
Senza coniuge superstite		Coniuge superstite con	
1 orfano	70 %	1 figlio solo	80 %
2 orfani	80 %	2 o più figli	100 %
3 o più orfani	100 %		

L'aliquota per il coniuge superstite è pari al 60%; orfani soli e coniuge superstite con uno o più orfani vedi la tabella allegata; genitore, fratelli, sorelle 15% ciascuno sino ad un massimo del 100%.

Tale trattamento continua sino al termine del ciclo degli studi e comunque non oltre il compimento del 21esimo anno di età nel caso l'orfano frequenti una scuola media superiore o professionale e sino al 26esimo anno di età per gli studenti universitari in corso legale di studi (Università statali, Università libere, Accademie di Belle Arti, Istituti statali superiori di educazione fisica cioè i cd. ISEF, facoltà di teologia, Scuole di perfezionamento o di specializzazione per laureati, annesse alle facoltà universitarie e Conservatori di musica, questi ultimi a decorrere dall'anno accademico 2005/2006), nonché ai figli maggiorenni inabili a carico del defunto.

Per conseguire il diritto all'assegno al momento del decesso del pensionato o del lavoratore i figli non devono prestare alcuna attività lavorativa e devono risultare a carico del lavoratore o pensionato circostanza che si verifica quando il loro reddito non è superiore al trattamento minimo maggiorato del 30%.



In particolare, in caso di figli studenti il decesso del lavoratore/pensionato deve essere avvenuto nel periodo di iscrizione del figlio ad uno degli anni accademici che costituiscono il corso legale di laurea o dei corsi di specializzazione. Se, pertanto, il pensionato è deceduto in un periodo fuori dal corso legale degli studi nessuna prestazione potrà essere erogata nei confronti del figlio ancorchè questi si iscriva successivamente.

Il venir meno dei requisiti fa sospendere il diritto alla prestazione sino alla rimozione della causa ostativa.

Ricordiamo che in caso di figli con diritto alla prestazione indiretta o di reversibilità la pensione (Inps o ex Inpdap) del coniuge superstite non verrà agganciata e decurtata secondo il reddito per tutto il periodo della prestazione agli orfani secondo la legge Dini (legge 335/1995 art. 1 comma 41 - I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma).

TAGLIO DELLE PENSIONI e COMMISSIONE LAVORO DELLA CAMERA

L'opposizione in Commissione Lavoro della Camera: la legge sulle pensioni d'oro è solo propaganda, ma confusa, ingiusta e devastante.

LEGGI IN

Giornalisti No Prelievo

<https://giornalisticoprelievo.wordpress.com/2018/10/06/lopposizione-in-commissione-lavoro-della-camera-la-legge-sulle-pensioni-doro-e-solo-propaganda-ma-confusa-ingiusta-e-pure-contraddittoria/>

IMU AGEVOLATA AL MILITARE CHE NON RISIEME NELL'IMMOBILE

estratto da risposta 2247 a cura di Claudio Lupetti di Sole 24 ore

Ai militari è concesso di assimilare ad abitazione principale, ai fini Imu, un immobile di loro proprietà anche se hanno residenza altrove, purchè non sia affittato.

APs-Leonida
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE - SALVIAMO LE PENSIONI

FORUM NAZIONALE PENSIONATI
PER L'ITALIA

20 OTTOBRE 2018

**TAVOLA ROTONDA
sulle PENSIONI**
ore **10:30**
presso: **Sala Unicredit**
Via Garibaldi, 2
VERONA

leonidapensioni@libero.it
leonidapensioni@gmail.com

PRESIEDE L'INCONTRO: **Alessandro MAZZUCCO** ex MAGNIFICO
RETTORE UNIVERSITÀ degli STUDI di VERONA

RELATORI:

- ◆ **Giuseppe PENNISI** ECONOMISTA
- ◆ **Mario BERTOLISSI** PROFESSORE ORDINARIO di DIRITTO
COSTITUZIONALE presso UNIVERSITÀ degli STUDI di PADOVA
- ◆ **Giovanni SALA** PROFESSORE ORDINARIO di DIRITTO
AMMINISTRATIVO presso UNIVERSITÀ degli STUDI di VERONA
- ◆ **Giuliano CAZZOLA**
ESPERTO IN MATERIA PREVIDENZIALE

COORDINATORE:
Antonio QUAGLIO GIORNALISTA ECONOMICO

INTERVENTI PREORDINATI:

- Prof. Michele POERIO PRESIDENTE FORUM PENSIONATI
- Dott. Giorgio AMBROGIONI PRESIDENTE CIDA

OLIVETI (ENPAM): CREIAMO CASSA COMUNE CHE UNISCA MEDICI DIPENDENTI E NON da FimmgNotizie

L'ha chiamata "la casa previdenziale comune del medico", il presidente dell'Enpam Alberto Oliveti. In un'intervista a Sanità informazione ha spiegato come si potrebbe dar vita ad una cassa dedicata a tutti i laureati in medicina che esercitano la professione del medico o dell'odontoiatra, a prescindere dal loro rapporto di lavoro. Liberi professionisti e medici convenzionati, oggi gestiti dall'Enpam, insieme ai medici dipendenti, che versano i contributi all'Inps, accomunati in un'unica cassa (o casa) previdenziale, appunto, che evidenzi «l'orgoglio dell'essere medico».

RESPONSABILITÀ MEDICA: CHI SI TROVA IN STATO VEGETATIVO VA CURATO a cura di Valeria Zeppilli

La Cassazione ha ribadito che chi versa in uno stato vegetativo permanente è una persona in senso pieno e i suoi diritti fondamentali vanno rispettati e tutelati

Chi versa in uno stato vegetativo è comunque una "persona in senso pieno", con la conseguenza che la sua "non vita" non può mai essere considerata un "bene della vita".

LEGGI IN

<https://www.studiocataldi.it/articoli/32097-responsabilita-medica-chi-si-trova-in-stato-vegetativo-va-curato.asp>

**ALLEGATO A PARTE - CASS sez.III civ Sentenza n.24189 del 27.06.2018
(documento 200)**

NUMISMATICA ZECCA ITALIANA - NUOVO CONIO



5€ Ag Fdc 2018

50° Anniversario Associazione Nazionale Polizia di Stato

Moneta commemorativa.

Diametro 32 mm

Peso 18 g

Tiratura 5.000 pz. - € 52.00

FRANCOBOLLI 2018 - NUOVE EMISSIONI

Palermo CAPITALE Italiana della Cultura 2018

Data di emissione il 6 ottobre 2018



INTERVENTO DI MICHELE POERIO ALLA COMMISSIONE LAVORO DELLA CAMERA - ROMA 9 OTTOBRE 2018

Grazie Presidente per averci convocato a questa audizione sulla proposta di legge D'Uva – Molinari e sull'accorpamento delle proposte di legge n° 294 e 310 a prima firma Meloni.

Oltre ad essere il Segretario generale della Confedir sono anche Presidente del Forum dei pensionati italiani che raccoglie 14 sigle fra cui la Confedir, con oltre 650.000 aderenti e quindi qualche milione di indotto.

La Confedir e il Forum hanno rilevato diverse illegittimità che brevemente riassumo:

- 1) contravviene agli impegni del “Contratto di Governo” che prevede il taglio delle pensioni superiori ai 5.000 € netti mensili ma opera il taglio già a partire da 4.500 € netti che diventano 4,200-4.300 conteggiando le addizionali locali recuperando, nella migliore delle ipotesi, 350-400 milioni a fronte degli oltre 4 -5 mld necessari per incrementare fino a 780 €

le pensioni minime e sociali (anche se l'incremento di queste ultime deve essere garantito dalla fiscalità generale) e se a ciò aggiungiamo che Di Maio da notizie di stampa (Gazzettino veneto di oggi) in Basilicata ha ipotizzato di prolungare il blocco della perequazione delle pensioni superiori ai 4.000€ mensili, la misura è colma!!!

- 2) Il sistema proposto dal Pdl non porta ad un taglio delle pensioni oltre 90.000 € lordi anno sulla base di un ricalcolo contributivo (come erroneamente dichiarato nel suo titolo) ma ad un taglio pensionistico secco proporzionale ad un eventuale anticipo di pensionamento (peraltro in allora garantito dalla legge) rispetto ad una nuova età di pensionamento di vecchiaia fissata **ora** dal Governo con apposita tabella. Il che è assolutamente illegittimo a parere dei nostri uffici legali. Vengono, inoltre, stravolti consolidati principi costituzionali ribaditi in decine di sentenze della Consulta come ad esempio il principio del legittimo "affidamento" e della irretroattività delle leggi;
- 3) le disposizioni del Pdl hanno evidentemente carattere permanente, quando tutte le penalizzazioni, fino ad oggi effettuate, (e ben sapete che sono molto numerose, come la mancata o ridotta indicizzazione delle pensioni o contributi vari di solidarietà) sono state accettate, obtorto collo, dalla Corte Costituzionale purché si trattasse sempre di interventi temporanei giustificati da impellenti esigenze di finanza pubblica (sentenze 316/2010,116/2013,70/2015);
- 4) infine, dall'analisi del Pdl sotto il profilo del principio costituzionale dell'uguaglianza tra i cittadini in materia dei diritti previdenziali e dei diritti quesiti (art.3 Costituzione) non emergono che discriminazioni evidenti:
 - a) all'interno della stessa categoria di pensionati, tra chi non ha mai subito penalizzazioni sulle proprie pensioni (titolari di trattamenti fino a tre volte il minimo INPS) e chi le ha sempre patite (titolari di trattamenti oltre le sei-otto volte il minimo INPS) e chi le penalizzazioni le ha subite contemporaneamente sia in termini di mancata o ridotta indicizzazione sia di imposizione dei cosiddetti contributi di solidarietà;
 - b) tra i titolari di redditi da pensione e titolari di altri redditi;
 - c) tra le categorie che hanno un ordinamento previdenziale che prevede una più elevata età pensionabile (professori universitari, magistrati e notai) e chi no (donne, insegnanti, forze di polizia, carabinieri e militari);
 - d) e che dire del fatto che sarebbero completamente esclusi dai tagli quanti si sono avvantaggiati dal calcolo esclusivamente retributivo della rendita, come gli iscritti ai fondi speciali prima del 1996, nonché i percettori di integrazioni al minimo, di maggiorazioni sociali, di quattordicesima mensilità, che percepiscono tutti rendite maggiorate del 30/50% rispetto ai contributi versati ma il cui assegno non supera i 4.200 – 4.300 € netti mese?

Deve essere, comunque, ben chiaro che questo Pdl, qualora fosse trasformato in legge, sarà da noi impugnato in tutte le sedi giurisdizionali perché incostituzionale anche ai sensi dell'art.53 c.1 della Carta in quanto discrimina, a parità di capacità contributiva, lavoratori dipendenti e pensionati (sentenze 120/72 e 42/80).

Voglio, però, precisare che, se il Paese è in difficoltà, a chi riceve una pensione elevata si possa chiedere un contributo eccezionale e limitato nel tempo, a patto che tale contributo venga richiesto anche ai lavoratori attivi e ai cittadini con uguali introiti.

E concludo con una breve notazione sulla flat tax in rapporto alle pensioni: sarà applicata con il 15% fino a 65.000 €, dal primo gennaio 2019, ai titolari delle partite IVA che notoriamente non sono molto precisi nei loro versamenti IRPEF.

Perché non anche ai pensionati che pagano le tasse come i lavoratori attivi? Nei più importanti Paesi europei: Spagna, Inghilterra, Francia e Germania una pensione di 20/25.000 € lordi annui, mentre in Italia paga oltre 4.000 €, in Spagna poco più di 2.000, in Inghilterra 1.000, in Francia 500 e in Germania 39.

Questa flat tax, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe indurre gli evasori ad una più attenta dichiarazione dei redditi.

Ma si realizzerà? Ho forti dubbi!

Il Pdl accorpa anche le proposte di legge n° 294 e 310, la prima in materia di contribuzione per i lavoratori che svolgono attività sindacale (abrogazione dei commi 5 e 6 art. 3 Dlgs 564/1996), la seconda in materia di ricalcolo contributivo delle pensioni superiori a 5.000 € lordi mensili.

Il progetto 294 non dovrà essere applicato retroattivamente ma solo per i soggetti interessati “dopo la pubblicazione in G.U”.

Relativamente alla proposta 310 rammento a tutti gli onorevoli presenti che è stata bocciata dai dirigenti INPS che in questa stessa aula il 15 marzo 2016 hanno chiaramente affermato che il ricalcolo non può essere effettuato per mancanza di dati di tutte le “strisce contributive” relative agli attuali pensionati.

Hanno, inoltre, precisato che il ricalcolo determinerebbe un aumento delle pensioni più elevate e non il loro abbattimento.

TAGLI ALLE PENSIONI. CIDA: PROPOSTA DI LEGGE SBAGLIATA.

DUBBI DI COSTITUZIONALITA' dal sito di Franco Abruzzo

Giorgio Ambrogioni: "Il termine pensioni d'oro è improprio ed inaccettabile, specialmente in una sede parlamentare in cui si deve discutere di leggi vigenti al momento del pensionamento, di effettiva contribuzione, di durata del rapporto di lavoro, di equo rapporto fra data di pensionamento e anzianità contributiva, di limiti costituzionali agli interventi legislativi. Limiti che riteniamo ampiamente valicati".

TESTO IN

<https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=25425>

CORRIERE DELLA SERA: LAVORO NERO DIPENDENTE - OGNI ANNO EVASI 11 MILIARDI DI CONTRIBUTI da Dpl Mo

Pubblicato l' 8 Ott 2018

Il Corriere della Sera ha pubblicato un approfondimento di *Paolo Foschi e Milena Gabanelli* sull'attività dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato Nazionale del Lavoro".

“Dalle stime ufficiali dell’Inps ammonta ad **almeno 11 miliardi di euro l’anno l’evasione dei contributi pensionistici**. Il dato si riferisce soltanto al lavoro dipendente, esclusi dunque almeno altrettanti miliardi relativi a liberi professionisti, artigiani, consulenti e imprese individuali. Chi deve recuperare il dovuto, che si perde nei meandri dell’economia sommersa, sono i servizi di ispettorato dell’Inps, Inail e ministero del Lavoro. Fino a qualche anno fa riuscivano ad incassare quasi il 10% ogni anno, poi con il governo Renzi e il ministro Poletti **nel 2015 è arrivata la riforma: per evitare sovrapposizioni, sprechi di risorse** e rendere più efficaci i controlli i soggetti vigilanti devono essere coordinati dall’Istituto Nazionale del Lavoro. **Oggi il risultato raggiunto è esattamente l’opposto**. Cosa è successo?”... **[continua la lettura](#)**



PRIMA DI SPREMERE I PENSIONATI SI RECUPERI L'EVASIONE !!!

PENSIONI, IL MINISTRO DELL'ECONOMIA RISPONDE IN PARLAMENTO estratto da PensioniOggi

Con la manovra arriverà una temporanea ridefinizione delle condizioni per il pensionamento, la creazione di finestre specifiche per consentire al mercato del lavoro di stare al passo con i processi tecnologici e di accelerare il rinnovamento.

Una misura necessaria: **accelerare il rinnovamento** del mercato del lavoro e stimolare l'assunzione dei giovani.

Con la manovra arriverà una «temporanea ridefinizione delle condizioni per il pensionamento, la creazione di finestre specifiche per consentire» al mercato del lavoro di «stare al passo con i processi tecnologici e di accelerare il rinnovamento» assumendo «nuove persone con nuovi profili» ha detto il Ministro. Solo attuando tale ricambio generazionale si raggiungerà, infatti, anche il fondamentale obiettivo di immettere nuove risorse nel mercato del lavoro che, unitamente al progresso tecnologico, potranno efficientare l'attività sia nel comparto pubblico che in quello privato".

SI PUÒ LICENZIARE IL LAVORATORE VICINO ALL'ETÀ PENSIONABILE A PRESCINDERE DALL'AREA DEL SUO IMPIEGO

La procedura di riduzione collettiva del personale prevista dalla legge 223/1991 può individuare i lavoratori in esubero, in forza di un accordo collettivo sindacale, anche presso altri settori produttivi dell'azienda presso cui si è registrata la situazione di eccedenza, sulla base del criterio selettivo della maggiore prossimità alla pensione. L'accordo collettivo sindacale ha, quindi, efficacia trasversale nel senso che può includere anche lavoratori impiegati in altre aree dell'azienda che non avrebbero inteso aderire alla mobilità volontaria e che, loro malgrado, sono stati licenziati trovandosi nelle vicinanze dell'età pensionabile.

Corte di Cassazione civile sezione Lavoro - Sentenza numero 24755 dell'8 ottobre 2018

NUOVA SEDE - ENPAM RISARCITO PER IL RITARDO NELLA CONSEGNA DELLO STABILE

L'impresa costruttrice della nuova sede dell'Enpam in piazza Vittorio Emanuele II a Roma è stata condannata a risarcire l'Ente previdenziale dei medici e degli odontoiatri con 33,4 milioni di euro, pari a 50mila euro per ogni giorno di ritardo dal 31 dicembre 2011 quale data ultima per la fine dei lavori e il 30 ottobre 2013 data della consegna delle chiavi, oltre gli interessi, la rivalutazione e le spese legali.

Tribunale di Roma sezione X - sentenza numero 19107 pubbl. il 9 ottobre 2018 giudice Paola Grimaldi

AGENZIA ENTRATE - ACQUISTO TESTI SCOLASTICI a cura di Gennaro Napolitano

La detrazione Irpef del 19% per le spese di istruzione non universitaria (prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera e-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, Tuir) non spetta per l'acquisto di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e di secondo grado (circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, paragrafo 1.15).

IL CONSENSO INFORMATO VA SEMPRE IN FORMA SCRITTA

da EnpamPrevidenza n.34 del 10 ottobre 2018 a cura di Maria Chiara Furlò



Il consenso informato in medicina deve essere documentato in forma scritta sempre e non più solo in determinate situazioni. È questa una novità del testo “Il consenso informato in medicina” appena aggiornato dall’autore Marco Perelli Ercolini e in cui si riportano anche le nuove misure sulle Dat (Disposizioni anticipate di trattamento), per le quali, a differenza del semplice consenso, è contemplata una maggiore rigidità nelle forme.

L’intera pubblicazione parte dalla definizione di consenso informato fornendo anche alcuni cenni storici, ma non manca di toccare temi importanti come il rapporto con pazienti geriatrici, le normative introdotte da alcune compagnie di assicurazione, il ruolo del medico di famiglia e soprattutto un’ampia e approfondita panoramica della normativa e degli orientamenti giurisprudenziali.

Il consenso informato costituisce un momento imprescindibile dell’attività medica: è infatti l’accettazione che il paziente esprime a un determinato trattamento sanitario, in maniera libera, dopo essere stato informato sulle modalità di esecuzione, sui benefici, sugli effetti collaterali, sui rischi ragionevolmente prevedibili e sull’esistenza delle eventuali alternative terapeutiche.

Per consultare la pubblicazione basta collegarsi all’indirizzo www.enpam.it/biblioteca

Chi avesse difficoltà può richiederne una copia in cd-rom alla Direzione generale dell’Enpam (tel. 06 48294 344 - email direzione@enpam.it)

 **LEGGI ANCHE**

[Il consenso informato in medicina](#)

GARANTE PRIVACY: LE ISTRUZIONI SUL REGISTRO DEI TRATTAMENTI

da Dpl Mo

Il Garante per la protezione dei dati personali ha messo a disposizione sul proprio sito le istruzioni sul [Registro delle attività di trattamento](#), previsto dal Regolamento (EU) n. 679/2016 (di seguito “RGPD”).

Il Registro, che deve essere predisposto dal titolare e del responsabile del trattamento, è un documento contenente le principali informazioni (specificatamente individuate dall’art. 30 del Regolamento) relative alle operazioni di trattamento svolte da una impresa, un’associazione, un esercizio commerciale, un libero professionista.

L’obbligo di redigere il Registro costituisce uno dei principali elementi di accountability del titolare, poiché rappresenta uno strumento idoneo a fornire un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all’interno della propria organizzazione, indispensabile ai fini della valutazione o analisi del rischio e dunque preliminare rispetto a tale attività.

Il Registro deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante.

Come specificato nelle FAQ del Garante, sono tenuti a redigere il Registro le imprese o le organizzazioni con almeno 250 dipendenti e – al di sotto dei 250 dipendenti – qualunque titolare o responsabile che effettui trattamenti che possano presentare rischi, anche non elevati, per i diritti e le libertà delle persone o che effettui trattamenti non occasionali di dati oppure trattamenti di particolari categorie di dati (come i dati biometrici, dati genetici, quelli sulla salute, sulle convinzioni religiose, sull’origine etnica etc.), o anche di dati relativi a condanne penali e a reati.

Nelle FAQ vengono indicate, tra l'altro, quali informazioni deve contenere il Registro e le modalità per la sua conservazione e il suo aggiornamento.

LEGGI IN

[Registro delle attività di trattamento](#)

[FAQ sul registro delle attività di trattamento](#)

IL BLOCCO DEGLI ADEGUAMENTI RETRIBUTIVI 2011-2015 NON PUÒ TRASCINARSI SULLA PENSIONE

Il blocco degli incrementi stipendiali automatici (c.d. «cristallizzazione» degli incrementi economici a causa della esigenza di contenimento della spesa pubblica) non può condizionare la misura dell'assegno pensionistico. La pensione va ricalcolata cogli incrementi retributivi.

Corte dei Conti Sezione giurisdizionale della Regione Calabria - sentenza numero 210 del 21 settembre

**ALLEGATO A PARTE - CORTE CONTI CALABRIA Sentenza n.210 del 21.09.2018
(documento 201)**

PENSIONI, PENSIONI, PENSIONI IN TUTTE LE SALSE inviate per cortese interessamento da Stefano Biasioli

- Dott.ssa Mundo ex Dirigente INPS - audizione su pensioni medio-alte in Commissione Lavoro
ALLEGATO A PARTE documento 202
- Prof. T.Treu - Treu in audizione in materia di equità previdenziale presso la Commissione XI della camera dei Deputati
ALLEGATO A PARTE documento 203
- Prof. T.Boeri - audizione alla Camera 11 ottobre 2018
ALLEGATO A PARTE documento 204
- Risoluzione approvata in data 11 ottobre in Senato dai Gruppi di maggioranza M 5 Stelle e LEGA sulla nota di aggiornamento al DEF
ALLEGATO A PARTE documento 205

LA CERTIFICAZIONE MEDICA dal sito della FNOMCeO

<https://portale.fnomceo.it/disponibile-le-book-la-certificazione-medica/>

Disponibile in e-book per tutti i medici il terzo volume della collana di testi di riferimento di FNOMCeO, intitolato "La certificazione medica".

Cos'è un certificato medico e quali requisiti deve avere? Quali sono gli obblighi, secondo la legge e il codice deontologico, a cui deve attenersi il medico che certifica? Che differenza c'è fra referto e

denuncia? Come gestire correttamente la certificazione in ambito previdenziale? Come si redigono i principali certificati? Grazie al contributo dei componenti della Commissione sulla certificazione medica della FNOMCeO, questo documento si propone come strumento di supporto all'attività di certificazione, una delle incombenze più frequenti dei medici nei loro diversi ruoli professionali, ma talvolta, data la sua complessità, fonte di dubbi o problemi

La certificazione costituisce infatti un aspetto fondamentale nell'ambito della documentazione dell'attività medica. L'atto del medico certificatore si configura come una delle incombenze più frequenti della pratica medica quotidiana e spesso impone al professionista riflessioni e problematiche.

L'auspicio è che il testo predisposto possa essere uno strumento di supporto per tutti i medici nella loro attività, venendo incontro nella risoluzione dei principali problemi che di volta in volta si presentano. Il volume analizza dettagliatamente le varie tipologie di certificazioni, mettendo in particolare risalto le connesse disposizioni normative e deontologiche.

Pur nella consapevolezza che, in considerazione della complessità della materia, il contenuto non possa avere la pretesa di essere completamente esaustivo, il libro è indirizzato a tutta la platea dei medici quale testo di riferimento sulla certificazione.

Dott. Filippo Anelli, Presidente FNOMCeO

Documenti allegati:

[Scarica "La certificazione medica" in formato .epub](#)

[Scarica "La certificazione medica" in formato .mobi \(Amazon Kindle\)](#)

GLI INTERESSI SUGLI ARRETRATI DI PENSIONE

Gli interessi legali sugli arretrati di pensione dovuti a titolo di riliquidazione spettano dalla domanda e non dal momento della liquidazione della pensione, decorsi 120 giorni (termine che l'art. 7 L. n. 533/1973, stabilisce al fine della formazione del silenzio rifiuto degli enti previdenziali)

Corte di Cassazione Civile sez.Lavoro - sentenza numero 24745 dell' 8.10.2018 dep. l' 11.10.2018